

Il Tribunale ha errato in diritto, omettendo di fornire una adeguata spiegazione in merito alle modalità di quantificazione dell'ammenda da esso impiegate al fine di rideterminare la sanzione da comminarsi a Trame e, particolare, al «peso» attribuito a ciascuno dei diversi elementi fattuali rilevanti in tale contesto. Tale mancanza impedisce, inter alia, di verificare che il Tribunale, in sede di quantificazione della sanzione, abbia operato conformemente al principio della parità di trattamento.

4. **Quarto motivo:** sulle spese concernenti il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale

L'accoglimento di uno o entrambi i motivi di impugnazione di cui alle sezioni A. e B. non può che riverberarsi anche sulla conclusione cui il Tribunale è giunto ai punti 411-412 della Sentenza, ai sensi della quale ciascuna parte sarebbe tenuta a sopportare le proprie spese. Occorre dunque annullare la Sentenza anche nella parte in cui essa impone alla Ricorrente di farsi carico delle proprie spese concernenti il giudizio principale di primo grado, causa T-422/10, e porre quest'ultime, o quantomeno una loro quota, a carico della Commissione.

5. **Quinto motivo:** sul diritto ad una tutela giurisdizionale entro un termine ragionevole. Violazione dell'art. 47(2) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Trame ritiene che il Tribunale non si sia conformato al suo obbligo di decidere entro un termine ragionevole la controversia ad esso sottoposta dalla Ricorrente, causa T-422/10, e abbia dunque violato l'art. 47(2) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 29 settembre 2015 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-521/15)

(2015/C 406/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione (UE) 2015/1289 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 13 luglio 2015, che impone un'ammenda alla Spagna per manipolazione dei dati sul disavanzo pubblico nella comunità autonoma di Valencia; o
- in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda, limitandolo esclusivamente ai periodi successivi al 13 dicembre 2011, data dell'entrata in vigore del regolamento n. 1173/2011 ⁽²⁾; e
- in ogni caso, condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1173/2011 e dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, della decisione 2012/678/UE⁽³⁾, e conseguente violazione dei diritti della difesa del Regno di Spagna. Prima dell'apertura del fascicolo, è stata condotta un'indagine al di fuori del procedimento previsto dalla decisione 2012/678/UE. Sono stati così utilizzati elementi ottenuti nel corso di visite non conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione suddetta, in violazione dei diritti della difesa della Spagna.

Violazione del diritto a una buona amministrazione con riferimento alla composizione della squadra investigativa. Il fatto che le medesime persone abbiano condotto i procedimenti precedenti non è conforme al principio di imparzialità oggettiva. La squadra presentava un rischio fondato di bias di conferma e di bias retrospettivo in ordine alla valutazione degli indizi seri e gravi esaminati prima dell'apertura dell'indagine. La squadra investigativa risultava condizionata a tal punto da compromettere oggettivamente la sua imparzialità.

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1173/2011, in quanto i fatti non configurano una manipolazione o un'errata rappresentazione di dati rilevanti relativi al disavanzo pubblico e al debito per grave negligenza o intenzionalità dello Stato membro. In primo luogo, i fatti non costituiscono una manipolazione o un'errata rappresentazione statistica, bensì una mera revisione dei dati sul disavanzo pubblico e del debito, illustrata in maniera chiara e adeguata. In secondo luogo, i dati oggetto della presunta manipolazione non sarebbero in alcun caso rilevanti ai fini del potere di sorveglianza, il quale, conformemente agli articoli 121 e 126 TFUE, compete alle istituzioni dell'Unione. Infine, la condotta della Spagna non può essere considerata come costitutiva di una grave negligenza, poiché sono state le stesse autorità spagnole a individuare l'irregolarità e a portarla immediatamente a conoscenza della Commissione, agendo con la massima diligenza e celerità.

Mancanza di proporzionalità della sanzione per quanto attiene al quadro temporale di riferimento per il suo calcolo. Il periodo oggetto della sanzione si limita ai dati ricompresi nelle notifiche a partire dal 2012, laddove si riferisce a fatti avvenuti a partire dall'11 dicembre 2011, data dell'entrata in vigore del regolamento n. 1173/2011. Pertanto, l'importo di riferimento deve essere limitato ai dati corrispondenti alle fatture contabilizzate nel 2011.

⁽¹⁾ GU L 198, pag. 19

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306, pag. 1)

⁽³⁾ 2012/678/UE: Decisione delegata della Commissione, del 29 giugno 2012, sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306, pag. 21)

Impugnazione proposta il 28 settembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015, cause riunite T-389/10 e T-419/10

(Causa C-522/15 P)

(2015/C 406/26)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, V. Bottka, agenti)

Altre parti nel procedimento: Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), Ori Martin SA